

COMUNICATO STAMPA di CulturaCattolica.it Uno smacco per l'U.A.A.R.

LEGITTIMA LA VISITA DEL VESCOVO A SCUOLA, NAPOLITANO BOCCIA I LAICISTI

Rigettato il ricorso dell'UAAR (Unione Atei Agnostici Razionalisti) di Grosseto contro mons. Agostinelli

«Questa volta ai nostri atei, agnostici e razionalisti è andata male.

Mi è stato appena notificato, infatti, il **decreto del Capo dello Stato** emesso lo scorso 6 maggio 2011, con cui si è disposto il **rigetto del ricorso straordinario** presentato dal coordinatore del Circolo UAAR di Grosseto, nella sua qualità di genitore di un allievo frequentante una scuola elementare del capoluogo maremmano, contro la visita pastorale di S.E. mons. Agostinelli". E' quanto dichiara l'avvocato del vescovo, Gianfranco Amato, nel dare la notizia della sentenza.

Nel novero delle stravaganti iniziative dell'Unione Atei Agnostici Razionalisti, tra improbabili richieste di sbattezzo, eliminazione dei cappellani, abbattimento delle edicole religiose, cancellazione dei nomi di santi dalla toponomastica, silenziamento delle campane, cacciata delle suore dagli ospedali, e sradicamento delle croci dalle cime delle montagne, vi è **STATA** anche quella di intentare azioni legali contro le visite pastorali dei Vescovi alle scuole. INIZIATIVA APPUNTO BOCCIATA DAL GIUDICE.

Gianfranco Amato, avvocato di Sua Eccellenza Rev.ma mons. Franco Agostinelli, Vescovo di Grosseto, e vittima delle azioni giudiziarie promosse dal locale circolo U.A.A.R. così riporta e commenta la sentenza:

«Nella sua motivazione - spiega l'avv. Amato - **il decreto del Capo dello Stato si rifà al parere n.335/2009 emesso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato nell'Adunanza del 21 aprile 2010**. I giudici amministrativi hanno riconosciuto che la «questione obiettivamente delicata e complessa in linea generale, coinvolge profili che attengono alla libertà di culto e di coscienza e alla funzione di servizio pubblico degli istituti scolastici, statali e comunque integrati nella rete della scuola dell'obbligo». Hanno però ritenuto anche di poterla «agevolmente risolvere sulla base delle norme che disciplinano l'autonomia delle istituzioni scolastiche (art. 10 del d.lgs. n. 297/1994 - con particolare riguardo al disposto del comma 3, lett. e) - e art. 4 del D.P.R. n. 275/1999); nell'ambito di tale autonomia, che è didattica e culturale, gli organi collegiali (...) possono senz'altro organizzare, sulla base della programmazione delle attività didattiche e delle proposte dei singoli docenti, opportunamente discusse e approvate, anche incontri con le autorità religiose locali, rappresentative della comunità sociale e civica con cui la scuola pubblica è chiamata ad interagire». «Effettivamente la visita pastorale», continua il Consiglio di Stato «è avvenuta nelle ore di lezione; ma essa non si è svolta attraverso il compimento di atti di culto (eucarestia, benedizione, eccetera), ma attraverso una testimonianza sui valori, religiosi e culturali, che sono alla radice della catechesi cattolica, visti in connessione con l'esperienza religiosa e sociale della comunità territoriale; analoga iniziativa potrebbe ben essere svolta con riferimento ai valori di altre confessioni religiose o di altri orientamenti spirituali, presenti nella comunità territoriale in cui agisce la scuola, a condizione che essi siano portatori di valori coerenti con i principi di tolleranza e rispetto delle



libertà, individuali e collettive, garantite dalla nostra Carta Costituzionale democratica e dal nostro ordinamento giuridico positivo». Per i giudici di Palazzo Spada «i ricorrenti in sostanza non hanno dato la prova del carattere di culto della visita di cui trattasi, con riferimento sia alle sue modalità organizzative, sia al suo effettivo svolgimento».

«Del resto», continua il parere, «la visita pastorale è stata programmata e si è svolta in modo da evitare la partecipazione degli alunni e delle famiglie che comunque non intendevano aderire alla iniziativa, in modo da garantire il principio di imparzialità dell'azione amministrativa, come si legge nella nota della direzione didattica del 3° circolo di Grosseto n. 366/A38 in data 15 gennaio 2008, e come è stato disposto nella nota del dirigente scolastico del medesimo circolo n. 311/08 in data 24 gennaio 2008».

Qui il testo completo della sentenza:

http://www.culturacattolica.it/default.asp?id=17&id_n=29035

Per comunicazioni:

Gabriele Mangiarotti gabriele.mangiarotti@culturacattolica.it

Avv. Gianfranco Amato gianfrancoamato3@virgilio.it 3356241332